

Quesito n. 9

In riferimento alle modalità di raccolta dei rifiuti da attuare, indicate al punto 3.2 lettera e) del CSA in cui si specifica che il servizio di raccolta porta a porta dovrà essere istituito entro 4 mesi dalla disponibilità del centro di raccolta comunale (indicativamente 2016) e che nel frattempo dovrà essere effettuata la raccolta domiciliare per le frazioni e nelle frequenze indicate, con la presente siamo a chiedere di specificare la tipologia e le modalità operative della "raccolta domiciliare" da attivare in attesa dell'avvio del servizio porta a porta e la differenza che distingue in tale fase transitoria la raccolta domiciliare da quella porta a porta nonché da quella stradale.

Tale richiesta si rende necessaria al fine della corretta elaborazione delle certificazioni di capacità tecnica di cui al punto 3.1 del Disciplinare di Gara nelle quali dovrà essere attestata anche la tipologia del servizio svolto (raccolta domiciliare, stradale, porta a porta ...).

Risposta n.9

Si specifica che la modalità e le frequenze previste nella tabella presente al paragrafo 3.2 è da considerarsi applicabile dal momento in cui partirà la raccolta differenziata. Il termine "fin dall'avvio del servizio" non deve intendersi come "fin dall'affidamento dell'appalto" ma "a partire da quando sarà attivato il servizio di raccolta differenziata" cioè entro 4 mesi dalla disponibilità del Centro di Raccolta.

Quesito n.10

Con riferimento all'oggetto, e premesso che con Consiglio di Stato n. 282/2012 del 17/05/2012 che introduce il principio che la figura del Responsabile Tecnico delle imprese che gestiscono i rifiuti di cui al D.M. n. 406/98 non presenta differenze significative rispetto al Direttore Tecnico, con la presente siamo a chiedere se è ammissibile la possibilità di presentare il curriculum del Responsabile Tecnico in sostituzione di quello del Direttore Tecnico, così come indicato all'art. 2 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO del Capitolato Speciale d'Appalto.

Risposta n.10

SI, è ammissibile purché siano rispettati i requisiti di legge applicabili per la figura professionale richiesta.

Quesito n.11

in base al punto 3.2 lettera E del CSA chiediamo cosa si intende per Raccolta domiciliare e Raccolta porta a porta? Quali, secondo voi, sono le differenze sostanziali intese nel capitolato?

Risposta n.11

I 2 termini sono da intendersi come sinonimi e caratteristici della stessa tipologia di servizio da garantire e caratterizzato dal ritiro dei rifiuti solidi urbani presso le utenze servite.

Quesito n. 12

In riferimento al Bando di Gara avente come oggetto "Gestione del Servizio di Igiene Urbana" CIG 5926440CFD siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- il prezzo offerto dalla ditta in essere, di cui all'allegato 1.1, è riferito al prezzo offerto per i soli servizi a canone, oppure alla somma del prezzo offerto per i servizi a canone e per i servizi aggiuntivi?
In ogni caso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, concorrono alla determinazione del prezzo offerto dalla ditta in esame ai fini del calcolo del relativo punteggio?
- Da un'attenta valutazione dei sub-criteri di attribuzione di punteggi relative all'offerta tecnica, di cui all'allegato 1 non risultano elementi premianti relative ai servizi opzionali di cui alla Sezione II° del CSA.

Si chiede dunque se la descrizione dei servizi opzionali, deve essere riportato nel piano programma organizzativo. In caso di risposta affermativa si chiede conferma che le modalità di esecuzione dei

servizi opzionali, non costituirà elemento di valutazione da parte della Commissione.

- Inoltre per quanto al punto precedente e al punto 2.2. dell'allegato 1, è corretta l'interpretazione che "essendo i servizi opzionali già previsti nel CSA, l'eventuale offerta di tali servizi come migliore relativamente ai servizi a canone, non possono essere utilizzati al fine di concorrere ad attribuzione di punteggi di cui ai sub-criteri 2.2.7 e 2.2.8 dell'allegato 1"?

Risposta n.12

- Per i servizi opzionali si richiede solo una quotazione in termini di ribasso offerto. (vedere allegato 4) del Disciplinare di Gara. Inoltre, trattandosi di servizi puntuali e per i quali non vi è alcun obbligo di affidamento per la stazione appaltante, non vi è obbligo di una puntuale descrizione del servizio offerto, ma potranno essere oggetto di una valutazione qualitativa ai sensi di quanto disposto nell'allegato 1) punto 2) del CSA.
- Si precisa che i costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
- Pur essendo i servizi opzionali già previsti nel CSA, l'eventuale offerta di tali servizi come migliore può sicuramente essere oggetto di una valutazione qualitativa ai sensi di quanto disposto nell'allegato 1) punto 2) del CSA e non solo relativamente ai sub-criteri 2.2.7 e 2.2.8 del sopra citato allegato1).